

JEAN DELAHODDE e [HENRIETTE] MIGNOT, *Le traitement de l'information juridique*, Paris, Librairies Techniques, 1968.

Questo volume viene recensito — per quanto di non recentissima pubblicazione — perché è uno dei primi lavori che si siano occupati in modo sistematico, e con alcuni approfondimenti metodologici, del trattamento dell'informazione giuridica. Il lavoro è del notaio Delahodde e della signorina Mignot, segretaria generale del CRIDON di Lione, ed è stato presentato al Congresso dei notai francesi, tenutosi a Grenoble nel 1968, dedicato al tema « Il notaio e il trattamento dell'informazione ». Lo studio, che verte sia sugli aspetti tradizionali che sulle prospettive aperte dall'uso degli elaboratori elettronici, è distinto in tre parti, delle quali la prima riguarda l'accesso alle fonti dell'informazione giuridica, la seconda i circuiti di informazione e la terza le tecniche documentarie. Seguono delle appendici contenenti tra l'altro tavole statistiche sui CRIDON (Centres de recherches d'information et de documentation notariales), alcune descrizioni di procedimenti di trattamento delle informazioni adottati dai Centri ed infine un lavoro del prof. Buffelan e del notaio Decanter sulle « Expériences françaises et étrangères de documentation juridique automatique ». Nel volume sono contenuti inoltre alcuni elenchi bibliografici.

Nell'affrontare il tema proposto gli AA. muovono dalla considerazione dei ben noti termini del problema di fronte al quale si trova ogni giurista, il quale per un verso assiste alla continua proliferazione delle fonti giuridiche e dall'altro è costretto a provvedere al reperimento delle informazioni giuridiche delle quali necessita per l'esercizio della sua pratica professionale.

Il rischio della « perdita di informazione » è chiaramente imminente quando la ricerca documentaria non possa risultare del tutto esauriente, per ragioni spesso legate all'impossibilità oggettiva che si presenta al singolo giurista. L'accesso tradizionale alle fonti è visto dagli AA. nel consueto metodo di reperimento delle informazioni giuridiche attraverso le pubblicazioni ufficiali o altre pubblicazioni, tra le quali primeggiano le riviste specializzate. I « circuiti di informazione » come le biblioteche universitarie o degli ordini professionali, data la loro struttura e funzione, tendono a fornire servizi in sostanza limitati, onde il bisogno dell'informazione specializzata ed alla diretta portata del giurista ha indotto i notai francesi a creare i CRIDON, dei quali quello sorto a Lione nel 1962 può essere ritenuto il primo dei centri di documentazione giuridica francesi.

La finalità precipua dei vari centri CRIDON è quella dello spoglio e della schedatura sistematica delle principali riviste e pubblicazioni giuridiche suscettibili di interesse per i notai. Tali centri non solo mettono a dispo-

sizione degli associati il materiale documentario ma svolgono un servizio informativo a favore degli utenti, ai quali vengono inviate segnalazioni bibliografiche specifiche e riproduzioni del materiale documentario richiesto. Interessante è inoltre l'elaborazione di pareri o lo svolgimento di studi, a cura dei centri, su questioni o argomenti proposti dagli utenti (1).

Affrontando il tema della documentazione gli AA. distinguono innanzitutto le tecniche tradizionali da quelle connesse con l'impiego degli elaboratori.

La prima fase del trattamento dell'informazione, nel campo delle tecniche tradizionali, viene individuata nell'elaborazione di schede contenenti analisi o riassunti documentari integrati dai relativi dati bibliografici.

Le schede, in relazione al tipo di intervento operato dai documentalisti, sono tra loro distinte per il maggiore o minore contenuto informativo. Ovviamente i problemi relativi al trattamento dell'informazione acquistano una struttura più complessa quando invece si impieghino le tecniche di elaborazione elettronica dei dati.

Strumento di particolare importanza per la classificazione dei documenti e il loro reperimento è il *thesaurus*, formato da termini particolarmente significativi. L'utilizzazione di questi consente l'individuazione inequivoca dei documenti elaborati. Il CRIDON di Lione ha creato un *thesaurus* di termini giuridici ricavato dalle numerose opere esaminate.

A proposito dell'indicizzazione automatica dei documenti, gli AA. rilevano un'inferiorità del livello di questa nei confronti di quella operata dai documentalisti, salvi i casi in cui non occorra un'analisi in profondità dei documenti. Ci sembra tuttavia che gli AA. abbiano sottovalutato gli evidenti aspetti positivi dell'indicizzazione automatica (alla base, ad esempio, degli indici KWIC) costituiti in particolare dalla maggiore rapidità nell'esecuzione del lavoro, congiunta alla moltiplicazione dei termini di accesso ai documenti. L'utilizzazione dell'elaboratore e le odierne tecniche perfezionate consentono ormai di ritenere definitivamente superate certe prevenzioni.

Al trattamento dell'informazione giuridica mediante l'elaboratore è dedicato il IV capitolo della III parte, in cui viene fatta rilevare l'inadeguatezza del sistema dei riassunti automatici dei documenti giuridici, data la struttura stessa del materiale che dovrebbe essere trattato. Si ribadisce al contempo la funzione essenziale che il *thesaurus* di parole chiave ha nell'elaborazione elettronica non meno che nei sistemi tradizionali di ricerca delle informazioni.

Tra le applicazioni dell'elaboratore assume notevole importanza il servizio di diffusione selettiva dell'informazione in base al c. d. « profilo » dell'utente, costruito in relazione agli interessi specifici da questo espressi.

L'elaborazione a distanza rappresenta un'ulteriore estensione della gamma delle utilizzazioni dell'elaboratore, in quanto consente la possibilità del collegamento diretto tra questo e l'utente lontano, posto così in grado di utilizzarne tutte le potenzialità.

Avviandosi alla conclusione del lavoro gli AA. accennano alla prospettiva dell'impiego dell'elaboratore quale strumento giuridico, nella duplice veste di strumento per l'elaborazione del diritto e di ausiliario della giustizia.

Sotto il primo profilo il *computer* potrebbe essere utilizzato per fornire al legislatore dati informativi non solo di tipo giuridico, ma anche statistico e sociologico, al fine di consentire la formulazione di modelli di leggi da sperimentare e quindi da sottoporre ai necessari adattamenti e perfezionamenti prima della loro emanazione.

Nel caso della revisione o dell'abrogazione di norme il *computer* potrebbe essere impiegato per la rilevazione diretta delle disposizioni sulle quali operare e per l'inserimento — in via provvisoria — degli eventuali emenda-

menti, con il che si eliminerebbe *a priori* il rischio di incoerenze normative (2).

Sotto il secondo profilo il *computer*, quale ausiliario dei giudici, viene già utilizzato — come riferiscono gli AA. — al fine dell'organizzazione del servizio giudiziario, per accelerare il corso della giustizia. Per altro verso se ne ritiene possibile l'impiego anche nella risoluzione di questioni giudiziarie, a condizione che fatti e norme in esse implicati siano « trattabili » sulla base del metodo logico-giuridico puro e semplice in quanto esenti da ogni forma di ambiguità o di incertezza. La principale conseguenza sarebbe quella di evitare tutte quelle cause in cui l'attore risultasse presumibilmente soccombente *rebus sic stantibus*.

L'influenza dell'informatica, pertanto, nel campo giuridico potrebbe condurre a una nuova logica del diritto, nella dimensione di una nuova scienza giuridica.

Nell'ultima delle cinque appendici del volume è contenuto lo studio di Buffelan e Decanter, dedicato ad una panoramica sui programmi di trattamento automatico dell'informazione già attuati o in via di attuazione, sino al 1968, in Francia, e in altri paesi tra i quali gli Stati Uniti e Italia.

GIUSEPPE TRIVISONNO *

* Il dott. Giuseppe Trivisonno è ricercatore presso l'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche.

NOTE

(1) Come è noto in Italia non esistono organismi che abbiano le stesse strutture e funzioni dei CRIDON, e pertanto l'esperienza da questi realizzata nel campo della documentazione e dell'informazione diretta riveste notevole interesse.

(2) Il tema dei « modelli legislativi » non trova nel lavoro in esame altro che dei cenni, ma riveste una importanza determinante per il mondo giuridico del futuro, come d'altronde dimostrano gli studi avviati — in alcuni paesi — verso prospettive che, a ragione, si possono definire rivoluzionarie.